

**IVA****In scadenza il 2 maggio il modello Iva TR relativo al primo trimestre 2022**

di Luca Caramaschi

Seminario di specializzazione

## IL REGIME IVA IN AGRICOLTURA

[Scopri di più >](#)

Parte con la scadenza del **2 maggio 2022** (cadendo l'ordinaria scadenza del 30 aprile di giorno festivo) l'adempimento che riguarda la presentazione telematica del **modello Iva TR relativo al primo trimestre 2022**, utilizzabile dai contribuenti che – a determinate condizioni – possono utilizzare in compensazione orizzontale il **credito Iva** emergente dalla **liquidazione trimestrale** ovvero richiederne il **rimborso**.

Scatta con questo prima scadenza del 2022 il recepimento, nelle istruzioni alla compilazione del modello, della novità consistente nella modifica prevista dalla **Legge di Bilancio 2022** relativa all'incremento del **limite massimo** dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, che è stato portato a **2 milioni di euro** (in luogo del precedente limite di 700.000 che saliva ad un milione di euro per particolari categorie di soggetti).

Conseguentemente risultano **aggiornate le specifiche tecniche** per la trasmissione telematica dei dati.

Viene, infine, aggiornata nel modello l'informativa sul **trattamento dei dati personali** che ora fa riferimento agli articoli 13 e 14 Regolamento UE 2016/679.

**Chi può presentare il modello TR**

Le condizioni che consentono l'utilizzo (**compensazione o rimborso**) del credito Iva trimestrale **sono diverse** da quelle che consentono il rimborso del credito Iva annuale.

In particolare, ai sensi dell'[articolo 38-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), la presentazione del

modello Iva TR è ammessa nelle seguenti fattispecie:

- **aliquota media:** quando vengono esercitate esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con **aliquote inferiori** a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
- **operazioni non imponibili:** quando vengono effettuate operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 **per un ammontare superiore al 25%** dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- **beni ammortizzabili:** quando vengono effettuati acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare **superiore ai 2/3 del totale** degli acquisti e/o importazioni di beni e servizi imponibili Iva;
- **soggetti non residenti:** dai soggetti non residenti e **senza stabile organizzazione** nel territorio dello Stato, identificati direttamente o che hanno nominato un **rappresentante fiscale** residente nel territorio dello Stato;
- **operazioni non soggette:** effettuazione di operazioni attive nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un **importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate**, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, **prestazioni** indicate nell'[articolo 19, comma 3, lettera a-bis, D.P.R. 633/1972](#).

### **Quando si può utilizzare il credito**

Nulla è cambiato per quanto riguarda le **modalità di utilizzo** in compensazione “orizzontale” del credito Iva trimestrale. L'utilizzo è infatti possibile:

- solo **dopo la presentazione del modello** Iva TR, se il credito Iva è di **importo inferiore o pari a 5.000 euro**; e
- solo **a partire dal 10° giorno successivo** a quello di presentazione telematica all'Agenzia delle entrate del modello Iva TR se il credito Iva è di **importo superiore a 5.000 euro**.

### **Regole di utilizzo del credito Iva trimestrale**

Con la presentazione del modello TR si può ottenere la possibilità di compensare o chiedere a rimborso i crediti scaturenti da ciascuno dei **primi 3 trimestri** dell'anno (il credito relativo al quarto trimestre viene invece utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso attraverso la presentazione della dichiarazione Iva annuale).

La **soglia di 5.000 euro** deve essere valutata **considerando complessivamente** tutti i crediti Iva trimestrali (ma **non quello annuale**, che resta distinto e autonomo rispetto ai crediti emergenti dai modelli TR) relativi a ciascun anno (quindi anche quelli di un precedente trimestre).

La compensazione di crediti Iva trimestrali nel modello F24 deve essere effettuata **obbligatoriamente utilizzando i canali Entratel/Fisconline**.

## Termini di presentazione 2022

I trimestre -> entro il 2 maggio 2022

II trimestre -> entro il 22 agosto 2022

III trimestre -> entro il 31 ottobre 2022

## Quando serve il visto di conformità

Per coloro che intendono **utilizzare in compensazione** il credito Iva per **importi superiori a 5.000 euro** annui (limite elevato a 50.000 euro per le *start up* innovative) è obbligatorio presentare il modello Iva TR munito del **visto di conformità** o, in alternativa, recante la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo.

Con riferimento ai **rimborsi**, invece, fino all'ammontare di credito pari a 30.000 euro non è richiesta alcuna garanzia, mentre, per il credito Iva trimestrale eccedente l'importo di 30.000 euro, è invece possibile (per i **casi diversi da quelli considerati a rischio** e nei quali è obbligatorio rilasciare la garanzia) apporre il **visto di conformità** in alternativa al rilascio delle garanzie previste.

In particolare, con riferimento alla **prestazione delle garanzie** in caso di richiesta di rimborso del credito Iva trimestrale, si ricorda che:

- è possibile ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando **l'istanza munita di visto di conformità** o sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;
- è **obbligatorio prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro** solo nelle ipotesi di situazioni di rischio e cioè quando il rimborso è richiesto:
  1. da soggetti che esercitano **un'attività di impresa da meno di 2 anni** ad esclusione delle imprese *start up* innovative di cui all'[articolo 25 D.L. 179/2012](#);
  2. da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono **stati**

**notificati avvisi di accertamento o di rettifica** da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato per importi significativi;

3. da soggetti che presentano **l'istanza priva del visto di conformità** o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
4. da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della **cessazione dell'attività**.

Per la generalità dei contribuenti vi sono, infine, due ulteriori **esimenti dall'obbligo** di presentazione della garanzia:

- se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno aderito al **regime di adempimento collaborativo** previsto dagli [articoli 3 e ss. D.Lgs. 128/2015](#);
- se il rimborso è richiesto dai **contribuenti che hanno applicato gli Isa** e, sulla base delle relative risultanze, sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla **prestazione della garanzia** per i rimborsi di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai sensi dell'[articolo 9-bis, comma 11, lettera b\), D.L. 50/2017](#).